



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

84/2012

OTTOBRE/6/2012 (*)

12 Ottobre 2012

**L'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA
CONGRUITA' DEI VERSAMENTI
EFFETTUATI AL FONDO DI
TESORERIA INPS E' RIPRESA DOPO
LA PAUSA ESTIVA.
L'ISTITUTO CON IL MESSAGGIO
15036 DEL 18 SETTEMBRE FA IL
PUNTO SULLA DISCIPLINA DEGLI
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI A CARICO
DEI DATORI DI LAVORO.**

Di recente, l'Inps ha avviato **un'attività di verifica** finalizzata ad esaminare la **congruità dei versamenti effettuati al Fondo di tesoreria**, a far data dal periodo di paga **luglio 2007**, da parte delle aziende destinatarie della disciplina ex art. 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 (*id.* legge finanziaria 2007).

Quanto precede, anche **in relazione agli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria** previsti, con riferimento all'accertamento e alla riscossione delle somme destinate al citato Fondo, dalla legge n. 296/2006.

Invero, **le attività di verifica** amministrativa e controllo dei versamenti effettuati, **erano già iniziate durante il mese di Agosto**.

Tale attività fu preannunciata dal **Msg. Inps n. 13265 del 8 Agosto**, al quale seguirono disparate comunicazioni di irregolarità nei versamenti relativi all'anno 2007, probabilmente anche in relazione alla scadenza del quinquennio, quale termine di prescrizione degli obblighi contributivi.

In considerazione della complessità delle operazioni da espletare, **l'Istituto**, con lo stesso messaggio, **precisava** che, a causa della **coincidenza con il periodo di chiusura aziendale per ferie collettive**, l'eventuale **contraddittorio** con le aziende sarebbe stato avviato **alla ripresa delle attività**. Nel contempo, nessun importo sarebbe stato trasferito in avviso di addebito, se non preceduto dalla conclusione del contraddittorio da effettuarsi con l'azienda.

In relazione alla ripresa di tali attività di controllo, con il messaggio del **18 Settembre n. 15036**, l'Inps ha ritenuto opportuno:

- fornire un **riepilogo generale** sulla normativa in materia di Tfr e sulle modalità di confluenza dei contributi al Fondo di tesoreria (già approfondite nella circolare n. 70/2007);

- precisare tutte **le ipotesi collegate alle manifestazioni di volontà** dei lavoratori circa la destinazione delle quote di Tfr;
- indicare le **modalità attraverso cui calcolare la quota di retribuzione da accantonare e versare per ciascun mese.**

All'uopo il documento di prassi specifica:

La legge finanziaria 2007 ha istituito il Fondo di tesoreria presso l'Inps; ad essa sono seguiti i decreti attuativi del 30 gennaio 2007 che hanno disciplinato le procedure di espressione della volontà dei lavoratori circa la destinazione del Tfr maturando. In particolare, è stato previsto:

a) per **tutti i lavoratori** dipendenti (con la sola eccezione dei domestici), in attività **al 31 dicembre 2006**, la possibilità di **effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr entro il 30 giugno 2007**, attraverso il **modello TFR1**;

b) per **tutti i lavoratori** dipendenti (con la sola eccezione dei domestici), **assunti dopo il 31 dicembre 2006** che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro la possibilità di **esercitare l'opzione entro sei mesi** dalla data di assunzione, attraverso il **modello TFR2**.

Nel caso di lavoratori occupati in **aziende con forza occupazionale media pari ad almeno 50 addetti**, la scelta del **mantenimento del Tfr** secondo la disciplina dell'art. 2120 c.c., **comporta l'obbligo datoriale del versamento di dette quote maturate da «gennaio 2007» in poi al Fondo di tesoreria dello Stato costituito presso l'Inps.**

Nei casi in cui la scelta non ha potuto concretizzarsi, in conseguenza del fatto che prima della scadenza del semestre a disposizione per l'esercizio dell'opzione il rapporto di lavoro sia cessato senza che il lavoratore abbia manifestato la propria volontà, l'interessato ha titolo alla liquidazione del

proprio Tfr; ne deriva che non è dovuto alcun versamento al Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006.

Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria **è effettuato dai datori di lavoro con le modalità ed i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria** e quindi entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota maturata. Pertanto, in caso di mancato versamento, **l'Istituto può procedere al recupero delle somme dovute tramite la formazione e notifica di apposito avviso di addebito.**

Dacché, al fine di riepilogare le modalità di calcolo delle quote mensili di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, **il Messaggio precisa:**

Per ciascun lavoratore interessato, **ai fini della determinazione della quota** da versare, **va presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del Tfr** individuata secondo gli specifici criteri di cui all'art. 2120 c.c. riferita al periodo di paga interessato; **tale importo va moltiplicato per l'aliquota del 7,41%** (1/13,5) e **al risultato** che ne deriva **va detratto** per i lavoratori destinatari **il contributo dello 0,50%** ex art. 3, ultimo comma della legge n. 297/1982, **calcolato sulla retribuzione imponibile.**

La quota così determinata viene versata al Fondo di tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei lavoratori.

Le sedi, pertanto, nel corso della verifica sugli importi, **dovranno tenere in considerazione il seguente algoritmo di calcolo** che sintetizza quanto sopra riportato:

(base calcolo Tfr x 7,41%) – (imponibile contributivo x 0,50%)

L'Istituto, in chiusura, precisa che gli **eventuali addebiti comprenderanno anche le sanzioni civili** calcolate a titolo di omissione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000.

Si comunica, infine, che **è in avanzata fase di definizione un applicativo** operante anche **per il controllo degli anni successivi al 2007** che, oltre a dare evidenza delle differenze ricalcolate come sopra descritto, **supporterà gli operatori in una verifica più puntuale degli importi sia a livello aziendale ed individuale che annuale e mensile.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN